

Giovedì 14 giugno 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

3. I risultati della valutazione sono comunicati al consiglio di amministrazione che presenta alla Commissione, **la quale a sua volta le trasmette al Parlamento europeo**, raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all'agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. **A tali raccomandazioni, se del caso, è allegato un piano d'azione corredato di un calendario.** Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono pubblicati.

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (COM(2000) 802 – C5-0702/2000 – 2000/0327(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 802) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0702/2000),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori e della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0205/2001),
1. approva la proposta della Commissione così emendata;
 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 83.